

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

PROVINCIA DI Messina

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.B. N.56 DEL 21/9/1996

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL
DIFENSORE CIVICO.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/9/1996
con atto n. 56;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 6/10/96 al 20/10/96
- 3) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni
(Co.Re.Co.) nella seduta del 12/12/1996 N. 15879/15912
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co. prima richiamata, per quin-
dici giorni consecutivi dal 14/2/97 al 28/2/97;
- 5) È entrato in vigore il 1° Marzo 1997 primo giorno del mese successivo all'ultimo
di ripubblicazione (Art. 26).

Data 6 marzo 1997



Il Segretario Comunale



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

C.A.P. 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.: 00756380838

- 1 -

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

EVENTUALI MODIFICHE
OD INTEGRAZIONI

ART. 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento reca la disciplina relativa all'istituto del Difensore civico, di cui all'art.122 Statuto Comunale.

ART. 2 - Fonti normative

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento fondano sulla legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepite dalla L.R. N.48/1991, sullo Statuto comunale e sull'art. 97 della Costituzione.

ART. 3 - Principi generali

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Difensore civico svolge un ruolo di garanzia della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione locale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. L'elezione, le prerogative e i mezzi del Difensore civico nonchè i suoi rapporti con il Consiglio sono disciplinati dallo Statuto.

ART. 4 - Qualificazione del Difensore civico

Il Difensore civico, ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 357 del codice penale, assume la qualifica di pubblico ufficiale.

E' Autorità morale al di sopra delle parti, creata per fornire uno strumento effettivo di tutela del cittadino quando questi abbia fondati motivi di lamentela nei confronti dell'Amministrazione locale.

Egli quindi, è strumento imparziale e indipendente di relazione di tutte le disfunzioni dell'azione amministrativa comportanti menomazione di situazioni giuridiche soggettive dei privati.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

C.A.P. 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.: 00756380638

- 2 -

ART. 5 Elezione

Al fine di assicurare la maggiore possibile indipendenza e autonomia dal potere politico, il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto.

Egli dura in carica quattro anni, e non è immediatamente rieleggibile.

Per l'elezione all'Ufficio di Difensore civico è richiesta:

- l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
- la maggiore età.

EVENTUAL
MODIFICHE
OD INTEGR
ZIONI

ART. 6 - Cause di incompatibilità

Sostanziano l'incompatibilità all'elezione, alla carica di Difensore civico quelle situazioni che consentono l'elezione, ma che devono essere rimosse dopo l'elezione per motivi di incompatibilità morale o funzionale e che rendono inammissibili, se permangono, l'assunzione della carica.

Per le singole fattispecie che determinano incompatibilità si fa rinvio alla legge Regionale 24/6/86, N. 31.

Sono altresì cause di incompatibilità la carica di Consigliere comunale, provinciale, regionale, deputato o senatore.

~~Il Difensore civico non può essere iscritto a partiti politici e, se iscritto, deve rinunciare all'iscrizione al momento dell'accettazione dell'incarico.~~

DELETA
(vedi decisione
CORECO Palermo)

ART. 7 - Cause di ineligibilità

Sostanziano l'ineligibilità all'elezione alla carica di Difensore civico quelle situazioni che, per la particolare rilevanza della carica rivestita, non consentono l'elezione.

Per le singole fattispecie si fa rinvio alla legge Regionale 24/06/86, N. 31.

ART. 8 - Mezzi del Difensore civico

Al fine di consentire l'esercizio delle sue funzioni, al Difensore civico sono assegnati presso la sede dell'ente un Ufficio, strumenti operativi, unità di personale.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

C.A.P. 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.: 00756380638

- 3 -

ART. 9 - L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa Comunale.

EVENTUALI MODIFI-
CHE OD INTEGRA-
ZIONI

L'Ubicazione specifica è fissata con delibera della Giunta Comunale che fissa, altresì, l'orario di apertura al pubblico, d'intesa con il Difensore civico.

ART. 10 - Strumenti operativi

L'Ufficio del Difensore civico deve essere dotato di tutti quegli strumenti operativi e tecnologie moderne - computers - fax, telefoni, telescriventi, terminali, ecc. - che consentono il miglior esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 - Dotazione organica

All'Ufficio del Difensore civico è assegnata una dotazione organica in base all'entità demografica dell'ente.

La composizione della dotazione organica dell'Ufficio del Difensore civico di questo Comune, è la seguente:

- N. 1 (una) unità (Istruttore amministrativo - 6^a qualifica funzionale).-

= = = = =

ART. 12 - indennità di carica

La carica è onorifica al Difensore civico possono essere rimborsate solo le spese documentate ed i relativi diritti per quanto concerne le trasferte, le missioni con le modalità e gli importi previsti per il Sindaco.

ART. 13 - Intervento del Difensore civico

Il Difensore civico, nella sua qualità di garante, interviene in tutti i casi in cui gli sia stato segnalato - o abbia comunque individuato - un qualche abuso, disfunzioni, carenza o ritardo nell'azione amministrativa che abbia comportato violazione delle regole, sancite anche dall'articolo 97 della Costituzione, ~~del~~ dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

C.A.P. 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.: 00756380630

- 4 -

ART. 14 Perogative

Le prerogative del Difensore civico sono le seguenti:

- segnalare gli abusi derivanti dal cattivo uso che l'Autorità Comunale fa nell'esercizio delle attività amministrative;
- segnalare le disfunzioni derivanti dalle alterazioni dei procedimenti amministrativi;
- segnalare carenze determinate dall'assenza di regolamentazione di specifiche materie o dall'inesistenza di servizi essenziali alla collettività;
- segnalare ritardi, derivanti dalla mancata adozione di provvedimenti amministrativi entro i termini assegnati.

Il Difensore civico può intervenire su richiesta di parte, nonché di propria iniziativa, qualora lo ritenga opportuno.

ART. 15 - Modalità dell'intervento

Qualora nell'azione amministrativa si verifichi una delle patologie indicate nell'articolo precedente, i cittadini, gli enti o le singole associazioni possono chiedere l'intervento del Difensore civico.

La richiesta scritta deve essere presentata o fatta pervenire all'Ufficio del Difensore civico.

Il Difensore civico, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta o, in caso d'intervento d'ufficio all'atto della conoscenza dell'abuso, del ritardo o della disfunzione, può convocare direttamente il funzionario responsabile della pratica o del procedimento per avere in merito informazioni o per esaminare la pratica o il procedimento.

Successivamente il Difensore civico, congiuntamente al funzionario responsabile, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento dando comunicazione al ricorrente.

Trascorso inutilmente tale termine il Difensore civico deve portare a conoscenza del Sindaco o della Giunta l'indempimento riscontrato, per l'adozione dei relativi provvedimenti.

La richiesta di intervento non preclude, comunque, il ricorso agli strumenti tipici della tutela in via amministrativa o giurisdizionale.

EVENTUALI
MODIFICHE
INTEGRAZIONI



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

C.A.P. 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Partita I.V.A.: 00756380638

Cod. Fiscale: 86000390630

- 5 -

ART. 16 - Partecipazione

Il Difensore civico, su invito del Sindaco, può partecipare come osservatore alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, quando le stesse non siano dichiarate segrete.

ART. 17 - Relazioni informative

Il Difensore civico ha l'obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Consiglio comunale - al quale è legato da un rapporto fiduciario - una relazione informativa sulla attività da lui svolta nel periodo di riferimento, anche al fine di fornire all'Assemblea utili elementi e suggerimenti per eventuali modifiche dell'assetto organizzativo, delle prassi amministrative in relazione a carenze e disfunzioni rilevate nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il Difensore civico, nella sua qualità di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti conosciuti nell'esercizio delle sue funzioni e che comportino responsabilità penale.

ART. 19 - Revoca

Il Difensore civico può essere revocato dall'Ufficio con delibera motivata del Consiglio comunale quando ricorrano le circostanze previste nello Statuto.

La proposta di revoca può essere presentata dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri, deve essere specificatamente motivata con precisazione degli addebiti; per l'approvazione della proposta occorre il voto favorevole dei $\frac{4}{5}$ dei Consiglieri assegnati al comune; la proposta di revoca del Difensore Civico può essere presentata dai cittadini in misura non inferiore al 10% della popolazione residente nell'anno precedente, proposta che comunque deve essere motivata con indicazione precisa degli addebiti, in quest'ultimo caso, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 20 - Dimissioni

Il Difensore civico può presentare le dimissioni dall'Ufficio al Consiglio comunale che le accetta o le respinge entro trenta giorni previo esame delle motivazioni.



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

C.A.P. - 98068

PROVINCIA DI MESSINA

Cod. Fiscale: 86000390830

Partita I.V.A.: 00756380638

- 6 -

ART. 21 - Elezione del nuovo Difensore civico

EVENTUALI MODI
FICHE OD INTE
GRAZIONI

Il Consiglio comunale provvede all'elezione del nuovo difensore civico, con le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento entro sessanta giorni dalla revoca o dall'accettazione delle dimissioni.

Sino al subentro del nuovo Difensore civico, il precedente svolge tutte le funzioni in regime di prorogatio.

ART. 22 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto comunale.

ART. 23 - Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie del Regolamento ai cittadini.

ART. 24 - Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'art. 106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall'art. 113 della legge 680/1981.

ART. Entrata in vigore

Il presente Regolamento verrà ripubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte del CO.RE.CO, all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.